Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Mercoledì, 11 febbraio 1925** **Numero 34**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 291.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 78.

Applicazione della imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Mantova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1908, concernente l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Mantova;

Visto l'art. 50 ed il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 17 giugno 1921 del Commissario governativo della predetta Camera;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Mantova è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già inscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pellicceria, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno fino a 10 giorni L. 50; da 10 giorni ad un mese, oltre la quota suddetta, L. 25; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le due quote indicate, L. 25;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta come segue:

esercizi aperti da uno a 10 giorni, L. 30;
da 10 giorni a un mese, oltre le prime 30, L. 15;
per ogni mese successivo, L. 15.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 10;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 20;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 30.

Art. 4.

Per i Comuni che hanno una popolazione superiore ai 200.000 abitanti o che, a prescindere dal numero degli abitanti, sono notoriamente riconosciuti come importanti stazioni climatiche, balneari e di cura, le tasse di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sono raddoppiate.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e che non rientrino fra le stazioni climatiche, balneari e di cura, le tasse predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione, limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo, per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo, per i Comuni dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dall'imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere e i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona, senza aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori e i rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa con i privilegi delle pubbliche imposte e con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 8.

Il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1903, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 75. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Mantova.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile o con veicolo, o con qualunque altro mezzo e qualsiasi la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50, lett. *d*), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto stesso, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio alla Camera di commercio, a termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e, nei Comuni ove non ha sede la Camera di commercio, anche al rispettivo sindaco. Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento, presso il cassiere della Camera o l'esattore comunale, della corrispondente tassa, stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa, e del corrispondente aggio di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità, di cui all'articolo 1, del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento, ha diritto all'ammontare della metà della tassa.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

Nel caso contemplato dall'art. 5 gli esercenti saranno diffidati o dal presidente della Camera di commercio o dal sindaco, secondo la competenza, a versare, nel termine di otto giorni dalla intimazione, la quota dovuta per tassa, multa ed aggio. Ove non si effettuasse tale pagamento il presidente della Camera trasmetterà i documenti relativi all'esattore del Comune competente, perchè provveda subito agli atti esecutivi privilegiati, di cui all'art. 51 del citato R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento, saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento dell'imposta camerale.

Art. 10.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti girovaghi e temporanei spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 33 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 292.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 79.

Applicazione della imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Chieti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 50 lettera *d*) ed il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 19 dicembre 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio di Chieti:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Chieti è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere, sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pellicceria, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno a 15 giorni, L. 50; per ogni quindicina successiva o frazione, L. 25;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli, la tassa è ridotta rispettivamente a L. 20 e a L. 10.

Le suddette tasse sono dovute anche se l'esercente non vende al suo centro di deposito o sede temporanea, ma si reca in cerca del cliente a domicilio.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 20;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 50;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 100.

Art. 4.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune del distretto camerale limitatamente al periodo a cui si riferisce. La tassa corrisposta per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento.

Art. 5.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e di generi alimentari fatta eccezione per i dolciumi e per le bevande alcooliche;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati da imposta principale camerale;

c) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli, purchè non abbiano un centro di deposito o di rifornimento entro un raggio di cinque chilometri;

d) i commessi viaggiatori o rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite;

e) gli esercizi dove si effettuano vendite a scopo di beneficenza.

La tassa in parola sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte ed in base alle norme contenute nell'annesso regolamento visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 76 — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Chieti.

Art. 1.

Chiunque nel distretto della Camera di commercio e industria di Chieti, apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi e locali pubblici o privati e simili, ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50, lettera *d*), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata col R. decreto 18 gennaio 1925, n. 79, in base alle norme che seguono.

Art. 2.

Chiunque intenda esercitare il commercio temporaneo e girovago deve fare preventivamente la denuncia di esercizio alla Camera di commercio, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, ed essere munito del relativo certificato, nel quale sarà anche indicata la durata dell'esercizio. Contemporaneamente alla presentazione della denuncia, dovrà presentare la quietanza del pagamento, eseguito presso l'esattore comunale, della corrispondente tassa stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa e del corrispondente aggio di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio. I moduli per la denuncia possono essere ritirati presso la Camera di commercio, presso i sindaci e gli esattori.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare avviso alla Camera del nuovo periodo di esercizio e presentare alla medesima la quietanza della tassa relativa; la Camera rilascerà ricevuta dell'avviso stesso.

Art. 5.

La Camera, ricevuta la denuncia di cui agli articoli 2 e 3 e l'avviso di cui all'articolo precedente, trasmetterà all'esattore del Comune dove il commercio viene esercitato, il carico della tassa e degli aggi corrispondenti alla predetta denuncia o all'avviso.

Art. 6.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettono di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 4, ovvero facciano una dichiarazione falsa, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

I sindaci, per mezzo dei loro agenti, impediranno l'esercizio del commercio temporaneo e girovago a chi non trovasi munito del certificato di eseguita denuncia di cui agli articoli 2 e 3 e, in caso di proroga, anche della ricevuta dell'avviso di cui all'art. 4 ed invieranno immediata denuncia alla Camera per l'applicazione dell'art. 6.

Art. 8.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa. Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetta lo stesso aggio che per le imposte erariali e relative sovrimposte. L'aggio è a carico dei contribuenti.

Art. 9.

Nel caso contemplato dall'art. 6, gli esercenti saranno diffidati dal presidente della Camera di commercio a versare, nel termine di otto giorni dalla intimazione, la quota dovuta per tassa, multa ed aggio. Ove non si effettuasse tale versamento, l'esattore provvederà subito agli atti esecutivi coi privilegi delle pubbliche imposte.

Art. 10.

I moduli occorrenti per la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti dalla Camera di commercio.

Art. 11.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera.

Art. 12.

La decisione delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spetta alla Camera, la quale emette la sua decisione solo per quei ricorsi

che sono accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondate opposizioni degli esercenti, saranno a carico degli esercenti stessi.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 293.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 febbraio 1925, n. 92.

Abolizione del coefficiente di maggiorazione sugli zuccheri in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, col quale fu approvata la tariffa generale dei dazi doganali;

Visto l'allegato *A* al R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, che portò modificazioni ai dazi doganali stabiliti per gli zuccheri di prima e seconda classe della predetta tariffa;

Visto l'art. 1 dello stesso R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, col quale il Nostro Governo è stato autorizzato a ridurre i coefficienti di maggiorazione dei dazi doganali stabiliti dalla detta tariffa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, è soppresso il coefficiente 1 di maggiorazione dei dazi stabiliti per lo zucchero di prima e seconda classe, sotto il n. 39 della stessa tariffa, secondo le modificazioni introdottevi con l'allegato *A*, all'altro R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, fermi restando i dazi base di L. 9 oro per lo zucchero di prima classe e di L. 6 oro per lo zucchero di seconda classe che saranno riapplicati a partire dalla data di cui all'articolo seguente, cessando di avere effetto dalla data medesima le disposizioni del R. decreto 2 maggio 1923, n. 916.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà comunicato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 93. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 294.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1925, n. 60.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile S. Gaetano della frazione Castion del comune di Belluno.

N. 60. R. decreto 8 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile S. Gaetano della frazione Castion del comune di Belluno, viene eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 295.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1925, n. 61.

Distacco della sezione lombarda dalla Società nazionale Margherita di patronato pei ciechi, in Firenze.

N. 61. R. decreto 8 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno la sezione lombarda della Società nazionale Margherita di patronato pei ciechi in Firenze, viene distaccata col patrimonio relativo dalla Società nazionale stessa, sotto il titolo di «Istituto ciechi Margherita», con sede in Cremona, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 296.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 64.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di San Giovanni in Persiceto.

N. 64. R. decreto 18 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di San Giovanni in Persiceto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 297.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2326.

Tariffa per la tassa di soggiorno nel comune di Terra del Sole e Castrocaro.

N. 2326. R. decreto 7 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene omologata la deliberazione 18 maggio 1924 del Consiglio comunale di Terra del Sole e Castrocaro, portante aumento della tariffa per la tassa di soggiorno nel Comune stesso.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Malborghetto (Udine) e di Riposto (Catania).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 gennaio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Malborghetto, in provincia di Udine.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Malborghetto ha costantemente svolto una azione ispirata a sentimenti antinazionali ed ostili alle istituzioni; ed in recente occasione quel Consiglio comunale ha avuto a dichiararsi apertamente solidale col sindaco,

che, per aver tenuto un contegno incompatibile con le proprie funzioni, dimostrando la sua avversione per il nuovo regime ed una palese insofferenza nello ottemperare alle disposizioni dell'autorità governativa, era stato dal Prefetto rimosso dalla carica. In vista del cennato persistente atteggiamento dell'Amministrazione, che ha, fra l'altro, determinato nell'ambiente locale un vivo fermento, con pericolo di perturbamento della pubblica quiete, mentre il Prefetto ha provveduto alla sospensione della rappresentanza elettiva affidando la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Malborghetto, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Kovatsch Tommaso è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 gennaio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Riposto, in provincia di Catania.

MAESTÀ,

In seguito ad una crisi determinata da profondi dissensi sorti in seno alla rappresentanza elettiva, l'Amministrazione comunale di Riposto dovette nel 1923 essere integrata mediante elezioni suppletive. Ciò non valse, però, a risolvere la situazione di contrasti che ne aveva paralizzata l'azione, poichè non tardarono a manifestarsi nuove e più aspre divergenze per le quali, disertando parecchi consiglieri le sedute, il Consiglio non potè più svolgere alcuna proficua attività, nè, fra l'altro, deliberare il bilancio nè l'appalto del dazio di prossima scadenza.

Recentemente dieci consiglieri rassegnarono le dimissioni ed il Prefetto, per assicurare la continuità dei pubblici servizi ed il compimento degli urgenti affari in corso, dovette affidare ad un suo Commissario la temporanea gestione della civica azienda.

Poichè la situazione locale non lascia sperare che, mediante nuove elezioni suppletive, possa ricostituirsi un'Amministrazione vitale, e richiede perciò che l'appello al corpo elettorale si effettui, a suo tempo, senza limitazioni, mentre occorre d'altro lato che lo straordinario amministratore sia munito di adeguati poteri per la risoluzione dei complessi problemi inerenti alla sistemazione della finanza e dei servizi dell'Ente, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Riposto, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Giuseppe Marano Saporito è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina nel Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Con R. decreto 28 dicembre 1924, registrato alla Corte dei conti addì 3 febbraio 1925, l'on. avv. Angelo Manaresi, deputato al Parlamento, è stato nominato membro del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, in sostituzione del signor Giovanni Host Venturi, dimissionario dalla carica.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 32

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi	129 54	Belgio	123 49
Londra	115 559	Olanda	9 74
Svizzera	465 71	Pesos oro	21 88
Spagna	344 05	Pesos carta	9 63
Berlino (marco oro)	5 74	New-York	24 151
Vienna	0 0338	Oro	466 —
Praga	71 30	Belgrado	39 40
Dollaro canadese	24 08	Budapest	0 0335
Romania	12 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 70
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	53 67
	5.00 % netto	97 91
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 43

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione degli statuti dei Consorzi Valdentro e Prese Unite, in Lendinara, e Sette Sorelle, in Santo Stino di Livenza.

Con decreto in data 28 gennaio 1925, n. 22496, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto modificato del Consorzio Valdentro e Prese Unite con sede in Lendinara, provincia di Rovigo.

Con decreto in data 28 gennaio 1925, n. 19, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica Sette Sorelle con sede in Santo Stino di Livenza, in provincia di Venezia.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1a *pubblicazione*). (Elenco n. 24).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 373 — Data della ricevuta: 18 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione della ricevuta: Maiorino Francesco per conto di Zantonelli Lavinia — Titoli del Debito pubblico al portatore n. 7 — Ammontare della rendita L. 510 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data della ricevuta 28 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Padova — Intestazione della ricevuta: Titta Carlo di Luciano — Titoli del Debito pubblico nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 220 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data della ricevuta: 26 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione della ricevuta: Prà Grazioso fu Antonio, per conto della Congregazione di carità di Monteforte Alpone — Titoli del Debito pubblico al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 145 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 febbraio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esami orali nel concorso per alunno d'ordine.

A seguito del comunicato riportato nel n. 28 del 4 febbraio 1925 pag. 512 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia si notifica che gli esami orali per alunno d'ordine presso questo Ministero avranno inizio il giorno 26 corrente, alle ore 16, a Palazzo Chigi.

Roma, 7 febbraio 1925.

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Concorso per 12 posti di ufficiale nel Regio corpo del Genio aeronautico.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il decreto Commissariale 31 luglio 1923 costitutivo del Regio corpo del Genio aeronautico;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per i posti qui di seguito indicati nel Regio corpo del Genio aeronautico:

Colonnelli . . . . . . N. 2
Tenenti colonnelli . . . . . » 2
Maggiori . . . . » 2
Capitani . . . . » 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1924.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Vice commissario: A. BONZANI.

Notificazione di concorso per 12 posti di ufficiale nel Regio corpo del Genio aeronautico.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami a 12 posti nei gradi da capitano a colonnello e cioè:

2 colonnelli;
2 tenenti colonnelli;
2 maggiori;
6 capitani.

Art. 2.

L'esame dei titoli e dei documenti avrà inizio il 1° aprile 1925, alle ore 9, in Roma, presso il Commissariato di aeronautica.

Ai concorrenti attualmente in servizio presso l'Aeronautica dello Stato, sarà tempestivamente comunicato in quale giorno essi dovranno presentarsi all'esame di concorso.

Art. 3.

La carriera, gli stipendi e le indennità degli ufficiali del Genio aeronautico, sono indicati nella seguente tabella:

GRADO	Stipendio e supplemento di servizio attivo			Indennità per spese di rappresentanza	Volo
	Minimo	Massimo	Militare (1)		
Generale capo . . .	27,500 2,900	—	4,500	2,400	600
Colonnello	17,800 1,500	20,500 1,500	3,840	900	600
Tenente colonnello .	16,000 1,200	17,800 1,200	3,480	—	600
Maggiore	13,700 1,000	16,000 1,000	3,240	—	600
Capitano	11,600 800	13,700 800	2,520	—	600
Tenente	9,500 600	11,600 600	1,800	—	600

(1) Agli ufficiali che siano ammogliati, oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di L. 1440 annue.

La corresponsione dell'indennità di volo al personale del Genio aeronautico che sia impiegato in reparti di volo ovvero esegue voli eccezionali, ha luogo secondo la circolare n. 1556 in data 3 marzo 1924 del Commissariato di aeronautica.

Art. 4.

Potranno essere ammessi a concorso in seguito a loro domanda, coloro i quali posseggono uno dei titoli di studio di cui alla lettera *a*) ed inoltre soddisfino ad una delle condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*):

a) laurea di ingegheria conseguita in un Politecnico o in una Scuola di applicazione del Regno (A. E. R. T.); laurea in fisica (F. M.); promozione al grado di tenente nelle armi di artiglieria (B) e genio (A. E. R. R.) per aver superato tutti gli esami dei corsi regolari della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, promozione al grado di tenente nelle armi di artiglieria e genio per aver seguito il corso di integrazione presso la Regia accademia di Torino; purchè il concorrente abbia il diploma del corso di costruzioni aeronautiche di Torino;

b) essere all'atto della pubblicazione del presente bando, comunque in servizio tecnico dell'Aeronautica dello Stato o avervi prestato almeno un anno di servizio tecnico, od avere il diploma del corso superiore di costruzioni aeronautiche;

c) avere esercitato lodevolmente la professione di costruttore aeronautico per almeno un quinquennio dopo il conseguimento dei titoli di cui alla lettera *a*) salvo eccezioni per gli specialisti (E. B. R. F. M.).

Sono esclusi dal partecipare al concorso gli ufficiali del Genio aeronautico in servizio attivo permanente

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani:

b) non avere oltrepassato al 31 gennaio 1925 i limiti di età prescritti per il corpo del Genio aeronautico per i corrispondenti gradi ai quali concorrono e precisamente per:

Colonnello	anni	55
Tenente colonnello	»	53
Maggiore	»	48
Capitano	»	45

nell'intesa che gli ufficiali in S. A. P. e quelli di complemento non potranno concorrere che ad un grado uguale a quello attuale o ad esso immediatamente superiore;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti saranno sottoposti.

Art. 6.

Le condizioni di cui al precedente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato di stato libero o, se ammogliato, copia dell'atto del matrimonio civile;

c) certificato di cittadinanza legalizzato come sopra;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal Procuratore del Re;

f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio militare.

I documenti di cui alla lettera *b*), se trattasi di certificato di stato libero, *d*) ed *e*), dovranno essere in data non anteriore al 31 gennaio 1925.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio attivo permanente e funzionari di ruolo, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Commissariato di aeronautica, Direzione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche, entro il 10 marzo 1925, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai seguenti allegati oltre la ricevuta dell'ufficio del registro per versamento di L. 50 per tassa di concorso giusta il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1173:

a) documenti specificati all'art. 6;

b) certificato dal quale risultino gli studi compiuti e la votazione finale riportata in detti studi; i concorrenti laureati, dovranno presentare inoltre il diploma originale di laurea;

c) dichiarazione dalla quale risulti:

1° il tempo passato in servizio aeronautico di Stato o presso l'industria privata, e gli incarichi ricevuti;

2° studi, libri, memorie, progetti, lavori attinenti alla tecnica aeronautica (è sufficiente l'enumerazione dei titoli).

Presentandosi all'esame il candidato dovrà essere in grado di provare quanto ha dichiarato.

Art. 8.

Il Commissariato si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno; indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

La valutazione dei titoli di ciascun concorrente sarà fatta da apposita Commissione da nominarsi dal Commissariato, mediante la somma dei coefficienti da assegnarsi ai seguenti elementi:

n. 1 voto per ogni anno di anzianità di laurea o da tenente;

n. 5 voti per ogni laurea accessoria, oltre il titolo che dà diritto al concorso;

n. 2 voti per il diploma del corso superiore di costruzioni aeronautiche;

n. 1 voto per ogni anno di servizio tecnico aeronautico;

n. 1/2 voto per ogni anno di servizio aereo-navigante;

n. 4 voti per ogni brevetto di pilota;

n. 2 voti per ogni brevetto di osservatore;

n. 2 voti per ogni medaglia d'argento;

n. 1 voto per ogni medaglia di bronzo o croce di guerra;

da 0 a 10 voti per la valutazione del servizio tecnico;

da 0 a 40 voti per la valutazione di altri titoli e dell'esame scritto al quale saranno sottoposti i candidati su materia inerente allo speciale servizio aeronautico cui il candidato dovrebbe venire destinato.

Art. 10.

Per tutti gli ufficiali del Genio aeronautico esiste l'obbligo del volo: essi non possono rifiutarsi di eseguire voli quando comandati per servizio.

I concorrenti dovranno assoggettarsi a compiere un esperimento di volo come passeggeri.

Art. 11.

Le nomine ad ufficiale del Genio aeronautico saranno conferite dal Commissariato su proposta della Commissione esaminatrice, ai concorrenti che abbiano riportato nella valutazione complessiva, una votazione superiore alla media prescritta per l'idoneità e cioè:

Colonnello	75
Tenente colonnello	60
Maggiore	50
Capitano	30

Gli ufficiali saranno nominati secondo l'ordine della graduatoria risultante dal presente concorso.

Il Commissariato si riserva la facoltà di nominare o non i concorrenti risultati idonei in soprannumero ai posti vacanti entro 6 mesi a partire dalla data del concorso.

Art. 12.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno assumere maggiori notizie presso il Commissariato di aeronautica - Direzione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche.

Roma, addì 31 dicembre 1924.

Il Vice commissario: A. BONZANI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.